

0036371-11/12/2024-DGSAF-MDS-P



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
EX Ufficio 3 DGSAF

EX DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E SICUREZZA
ALIMENTARE E DELLA NUTRIZIONE
Ufficio 2

Registro – Classif: P-I.1.a.e/2024/15

- Regione Lombardia Direzione Generale Welfare UO
Veterinaria
welfare@pec.regione.lombardia.it
marco_farioli@regione.lombardia.it
mario_chiari@regione.lombardia.it

- Regione Piemonte Direzione Sanità Settore
Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it
bartolomeo.griglio@regione.piemonte.it
luca.picco@regione.piemonte.it

- Regione Emilia Romagna Servizio Prevenzione
Collettiva e Sanità Pubblica Area igiene degli alimenti e
sanità pubblica veterinaria
segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it
anna.Padovani@regione.emilia-romagna.it

- Coordinamento interregionale
saia@regione.veneto.it
m.brichese@regione.veneto.it

- Regioni e Province Autonome
Assessorati alla sanità Servizi veterinari

- II.ZZ.SS.

- OO.EE.VV.RR.
c/o Regioni e P.A.

- CEREP c/o IZSUM
protocollo.izsum@legalmail.it

- COVEPI c/o IZSAM
protocollo@pec.izs.it

e, p.c.:
Commissario straordinario PSA
segrespa@sanita.it; m.ruta@sanita.it

- Comando Carabinieri per la Salute

srm29424@pec.carabinieri.it

- CUFA - Comando Carabinieri Unità Forestali
Ambientali ed Agroalimentari - Ufficio OAIO
frm42541@pec.carabinieri.it; ufaoaio@carabinieri.it
ffr43019@pec.carabinieri.it
alessandro.bettosi@carabinieri.it

- Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it
cu.veterinario@igesan.difesa.it
paolo.dibona@smdnc.difesa.com

MASAF – Dip. politiche europee e internazionali e
sviluppo rurale
aoo.disr@pec.masaf.gov.it
s.davanzo@masaf.gov.it

- ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

- DOHRI

- Ufficio 3 ex SEGEN

- ex DGSAF Uff. 1, 2, 6 e 8

- ex DGISAN Uff. 2

- Associazioni di categoria
(settore suinicolo DGSAF)
(settore carni DGISAN)

- FNOVI – ANMVI – SIVEMP

LORO SEDI

**Oggetto: Peste suina africana (PSA) – misure di controllo negli allevamenti suinicoli.
Aggiornamento e rimodulazione.**

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica della PSA nel nord Italia e del termine di validità della nota DGSAF prot. 25539 del 21 agosto 2024 come prorogata e modificata con le note DGSAF prot. n. 27652 del 16 settembre 2024, prot. n. 40332 del 10 ottobre 2024, e prot. 33046 del 8 novembre 2024, si rimanda a quanto disposto dai vigenti regolamenti europei e dall'Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 5/2024 per i protocolli di gestione delle movimentazioni e per le misure di controllo e da quanto di seguito disposto in merito alla sorveglianza continua, alle notifiche dei sospetti e dei focolai confermati, all'indagine epidemiologica, al flusso dei campioni, alle raccomandazioni generali ed alle indicazioni di cui agli Allegati A, B, C e D, che ad ogni buon fine si riportano di seguito e si riallegano.

Resta ferma la necessità di un approccio improntato alla massima precauzione nel ricorso al regime derogatorio per le movimentazioni, oltre che un elevato livello di attenzione nella verifica delle condizioni previste per le concessioni delle deroghe ai divieti di movimentazione.

Sorveglianza continua.

Fatto salvo quanto previsto per le zone di protezione e sorveglianza dal Reg. (UE) 2020/687 (che prevale rispetto a quanto previsto nelle zone di restrizione (ZR) dal Reg. (UE) 2023/594 in caso di sovrapposizione), nelle ZR delle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, deve essere attuata una sorveglianza continua negli allevamenti suinicoli garantendo il campionamento in ciascun allevamento da ingrasso, su base settimanale, dei primi due suini morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza, di qualsiasi suino morto dopo lo svezzamento (superiore ai 20 Kg), in ciascuna unità epidemiologica, in applicazione a quanto previsto Reg. (UE) 2023/594. Negli allevamenti di suini da riproduzione dovrà essere garantito in aggiunta anche il campionamento di tutti i verri e le scrofe trovati morti.

Su tutto il territorio nazionale, in aggiunta ai campionamenti previsti dal Piano di sorveglianza nazionale per la PSA 2024, nel caso in cui all'arrivo delle partite al macello venga riscontrata una mortalità anomala superiore alla norma, si dispone il test per PSA su milza per gli animali venuti a morte durante il trasporto e quelli in attesa di macellazione. In attesa degli esiti diagnostici l'intera partita deve essere tenuta nei locali di sosta o quarantena oppure macellata separatamente garantendo il blocco/vincolo e la segregazione delle carcasse fino all'esito diagnostico.

In relazione al concetto di 'mortalità anomala superiore alla norma', si specifica che deve essere inteso come il riscontro, all'arrivo al macello e nel caso di partite (gruppo di animali scortato dal medesimo DDA) composte all'incirca 100-150 animali, di più di 2 capi venuti a morte durante il trasporto per le partite provenienti da zone di restrizione e più di 3 capi venuti a morte durante il trasporto per le partite provenienti da tutte le altre zone.

Su tutto il territorio nazionale è disposto in BDN il blocco condizionato dei documenti di accompagnamento (DDA o ex Mod.4) per suini sia verso allevamenti e strutture da vita che verso il macello con l'obbligo di validazione dei DDA da parte del servizio veterinario territorialmente competente subordinata all'esito favorevole dei controlli di cui alle vigenti disposizioni. Il CSN presso l'IZSAM provvede all'attivazione in BDN di tali procedure.

Notifiche dei sospetti e dei focolai confermati, indagine epidemiologica, flusso dei campioni.

In relazione alle notifiche in SIMAN, si raccomanda la tempestiva alimentazione del sistema sia dei sospetti che delle conferme, secondo le specifiche di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 136/2022, anche ai fini del rispetto degli obblighi di notifica dell'Italia nei confronti degli organismi sovranazionali (WOAH e UE). Similmente si raccomanda l'inserimento nel sistema delle informazioni sulla chiusura del focolaio non appena concluse le operazioni connesse allo stesso.

In merito alla esecuzione dell'indagine epidemiologica (i.e.) e della compilazione della scheda epidemiologica (s.e.) si richiama l'importanza di queste operazioni che risultano fondamentali sia per individuare le modalità e tempistiche di comparsa dell'infezione negli allevamenti e dei punti di criticità da approfondire e risolvere, sia per arrestare nel più breve tempo possibile la diffusione della malattia e gestire più efficacemente la chiusura del focolaio stesso. Al fine di individuare il più rapidamente possibile qualsiasi contatto a rischio, è necessario disporre delle informazioni utili a tal scopo, ai sensi del Reg 429/2016, art. 12 pertanto l'operatore e tutto il personale impiegato nell'allevamento devono fornire ogni elemento conoscitivo in proprio possesso ai fini della compilazione della s.e. Ogni reticenza o mancata collaborazione, così come il risultato della valutazione dell'efficacia delle misure di biosicurezza dell'allevamento, dovranno essere annotati nella stessa s.e. anche ai fini delle valutazioni finalizzate alla corresponsione degli indennizzi dei danni diretti e indiretti. Si raccomanda, inoltre, che a margine della compilazione della s.e. l'autorità competente valuti ed indichi la possibile e/o probabile origine dell'infezione, la tempistica della circolazione virale all'interno dell'azienda e le eventuali vie di diffusione dell'infezione al di fuori dell'azienda stessa.

Chiunque entri in allevamento, anche se solo nella "zona sporca", inclusi i veterinari ufficiali, i veterinari aziendali, i tecnici e non ultimi gli autotrasportatori di animali e di mangime, deve registrarsi sul registro di allevamento ricordando che ognuno è tenuto a fornire immediatamente, su richiesta

dell'autorità competente, il dettaglio degli allevamenti "visitati" almeno nel periodo di monitoraggio di cui all'allegato 2 del regolamento 687/2020 con indicazione, in particolare, del codice aziendale, targa automezzo utilizzato, motivo della visita, data e orario di ingresso in ordine cronologico. La mancata e/o ritardata comunicazione di queste informazioni sarà considerata come elemento di ostacolo alle attività di rintraccio e valutata come possibile fattore di diffusione di malattia infettiva e pertanto perseguibile ai sensi dell'art. 500 del CP.

Oltre all'inserimento dei PDF delle i.e. nel sistema SIMAN, prerequisito per la chiusura dei focolai, è essenziale che le informazioni in esse contenute siano riversate nel format appositamente dedicato nel sistema al fine di consentire una elaborazione dei dati più efficace. Fermo restando la valutazione epidemiologica di ciascuna indagine da parte degli OEVR si richiede al COVEPI presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo in accordo con il CEREP di predisporre una elaborazione analitica dei risultati delle diverse i.e. da mettere a disposizione delle Regioni e dello scrivente Ministero.

In riferimento ai flussi dei campioni ed alle conferme di caso e focolaio di PSA, si specifica che per le positività nel selvatico e nel domestico rilevate dal laboratorio territorialmente competente nelle ZR 2 e ZR 3 non è necessaria la conferma da parte del CEREP. Viceversa per le positività nelle zone indenni, nelle ZR 1 e nelle Province in cui il virus viene rilevato per la prima volta nel selvatico o per la prima volta nel domestico, la conferma ufficiale deve essere eseguita dal CEREP (indipendentemente dalla eventuale precedente inclusione o meno della Provincia in zone di restrizione).

Raccomandazioni generali.

Su tutto il territorio nazionale si dispone che:

✓ nel caso in cui sia necessario l'ingresso di veicoli o persone negli allevamenti di suini, questo deve avvenire nel rispetto delle condizioni di biosicurezza previste dalla normativa vigente (es. utilizzo appositi DPI).

✓ il contatto diretto con gli animali allevati (ingresso in zona pulita) può avvenire esclusivamente se strettamente necessario e comunque nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dalle vigenti norme.

✓ venga rispettato l'obbligo fondamentale da parte del Veterinario Ufficiale, del Veterinario libero professionista o di filiera di operare nel massimo rispetto delle condizioni di biosicurezza nell'effettuazione di ogni operazione, ivi inclusi i controlli e le operazioni di prelievo, nonché l'obbligo di pulizia e disinfezione dei veicoli e delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei suini dopo ogni utilizzo ed evitando l'accesso dei conducenti degli automezzi nell'area pulita dell'allevamento.

✓ ogni caso di aumento anomalo della mortalità e/o sintomi compatibili con un sospetto di PSA devono prevedere immediatamente l'applicazione delle misure previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687.

✓ è vietato l'ingresso negli allevamenti suini di mezzi agricoli utilizzati per attività non collegate in modo diretto all'attività di allevamento, se non previa e accurata disinfezione.

✓ chiunque entri in un allevamento, inclusi i trasportatori di animali, prodotti e mangimi, è tenuto a fornire, su richiesta della AC, lo storico ed il dettaglio degli allevamenti visitati nel periodo potenzialmente definito a rischio per ogni specifico caso, in particolare, codice aziendale, data ingresso, targa automezzo e motivo visita.

In aggiunta, nelle zone di restrizione si dispone che:

✓ i tecnici e i veterinari di fiducia che svolgono la loro attività all'interno delle zone di restrizione devono rispettare un periodo di "inattività" minimo di 48 ore prima di recarsi in allevamenti suini posti fuori ZR.

✓ venga garantita la separazione funzionale e gestionale (persone e mezzi) tra gli allevamenti da riproduzione e quelli da ingrasso presenti in ZR. Negli allevamenti presenti in ZR le filiere

devono garantire l'impiego di mezzi dedicati esclusivamente a tali ZR.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Direttore Generale EX DGISAN
Ugo Della Marta*



Il Direttore Generale DGSA
Giovanni Filippini*

Giovanni
Filippini
09.12.2024
18:29:15
GMT+01:00



*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Referenti Dott. Luigi Ruocco Direttore dell'Ufficio3 ex DGSAF – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it Dott.ssa F.Pacelli – f.pacelli@sanita.it

ALLEGATO A - PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI SUINI DA VITA IN ZONE DI RESTRIZIONE (ZR)

Condizioni generali da rispettare nello stabilimento di partenza e di destino:

I servizi veterinari territorialmente competenti per lo stabilimento di spedizione e per quello di destinazione devono garantire:

- controlli documentali, compresa l'analisi della documentazione relativa a produzione, salute e tracciabilità;
- verifica dell'attuazione delle misure di biosicurezza previste dal DM 28-06-2022 "Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini" e i requisiti previsti dall'allegato III del reg. 2023/594;
- un esame clinico dei suini detenuti e se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza di PSA;
- la disposizione, a destinazione, del blocco delle movimentazioni e attuare una sorveglianza clinica e il campionamento a cadenza settimanale di almeno due suini morti recenti, ove presenti, sino a che siano trascorsi 15 giorni dalla data di ingresso (data di revoca del blocco delle movimentazioni).

Il servizio veterinario territorialmente competente per lo stabilimento di spedizione deve garantire:

- Una visita clinica, nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi quelli destinati a essere spostati, conforme all'art. 26 del Reg (UE) 2020/687; tale visita deve essere ripetuta ogni 48 ore;
- Il prelievo, nelle 72 ore precedenti l'invio della partita in oggetto, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento all'IZS, da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). In caso di presenza di soggetti disvitali deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti. Se nelle 72 ore prima della movimentazione oggetto di deroga non è possibile eseguire il campionamento delle milze in quanto non presenti suini morti, la movimentazione può essere autorizzata a condizione che la visita clinica e la valutazione dei parametri di mortalità nelle 24 ore precedenti dia esito favorevole.
In caso di riscontro di suini morti durante la visita clinica (suini morti nelle 48 ore precedenti), la movimentazione è subordinata all'esito favorevole delle analisi di laboratorio eseguita sui soggetti morti e una nuova visita clinica nelle 24 ore precedenti, ivi inclusa la valutazione dei parametri di mortalità.

In caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA.

L'esito delle prove di laboratorio e della visita clinica devono essere registrati sul documento di accompagnamento (DDA - ex Mod. 4)

A seguito di visita clinica e test di laboratorio favorevoli, gli animali potranno essere spostati presso uno stabilimento sito in ZR, garantendo le seguenti misure:

- Tutti gli automezzi destinate al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima del carico e dopo lo scarico;
- Tutti gli automezzi devono esporre il cartello di colore giallo riportante la dicitura "Automezzo disinfettato";
- Gli addetti al trasporto devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia;
- Le attrezzature per il carico degli animali devono essere accuratamente lavate e disinfettate;
- L'automezzo deve essere esternamente disinfettato prima di lasciare l'azienda;

- Il percorso per raggiungere l'allevamento seguirà i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità di allevamenti suinicoli.
- Non si effettueranno soste tecniche salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- L'azienda di destinazione è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo dei suini che devono rimanere nell'azienda per almeno 15 giorni. A cadenza settimanale dovranno essere raccolti i morti (almeno 2 se presenti) da inoltrare al laboratorio dell'IZS per la ricerca del virus. Particolare attenzione dovrà essere rivolta allo stato di salute degli animali introdotti e anche ai morti durante il trasporto. Anche in questo caso i campioni devono essere inviati all' IZS per escludere la presenza della PSA;
- L'allevatore deve immediatamente comunicare al Servizio veterinario, ogni variazione della mortalità.

ALLEGATO B - PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI SUINI DA ZONA DI RESTRIZIONE VERSO IMPIANTI DI MACELLAZIONE

Il servizio veterinario territorialmente competente per lo stabilimento di spedizione deve garantire:

- una visita clinica, nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati;
- il prelievo, nelle 72 ore precedenti l'invio della partita in oggetto, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento al laboratorio, da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere prelevati animali morti dal minor tempo possibile, al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR). In caso di presenza di soggetti disvitali deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti.

Priorità va data, laddove presenti, ai soggetti di età superiore a 60 giorni e di peso superiore ai 20 kg e nel caso di allevamenti da riproduzione, ai riproduttori (scrofe, scrofette, verri) trovati morti.

In caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA.

L'esito delle prove di laboratorio e della visita clinica devono essere registrati sul documento di accompagnamento (DDA -ex Mod. 4); in alternativa, gli esiti possono essere resi disponibili dall'ASL di partenza/veterinario aziendale/allevatore all'ASL di destinazione via e-mail ma comunque prima della partenza degli animali.

A seguito di esito favorevole, gli animali potranno essere spostati sotto la supervisione del servizio veterinario territorialmente competente, verso lo stabilimento di macellazione, garantendo le seguenti misure:

- In via prioritaria, dev'essere individuato un unico impianto di macellazione di destino situato nella zona di restrizione situato:
 - a) quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all'interno della zona di restrizione o
 - b) al di fuori della zona soggetta a restrizione, quanto più vicino possibile alla zona di restrizione stessa, quando non è possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizione;

Il percorso per raggiungere l'impianto di macellazione, per quanto possibile avverrà utilizzando grossi assi stradali evitando strade in prossimità di allevamenti suini e la movimentazione dovrà avvenire senza operazioni di scarico o soste, fino allo scarico nello stabilimento di destinazione.

Se necessario, il servizio veterinario territorialmente competente, al momento del nulla osta, indicano il macello di destino degli animali e/o il tragitto da percorrere per arrivarci. Le ditte devono seguire obbligatoriamente tali indicazioni.

Il servizio veterinario territorialmente competente per lo stabilimento di macellazione deve oltre a quanto previsto dalla nota DGSAF-prot. 18569 dell'11 giugno 2024:

- assicurare che la macellazione dei capi venga registrata in Banca Dati Nazionale da parte dell'operatore entro la giornata di macellazione stessa;

Il servizio veterinario territorialmente competente sullo stabilimento di macellazione vigila che l'ottenimento di carni da tali animali soddisfi le condizioni di cui al Regolamento 2023/594 in termini di bollatura e relativo destino come previsto dalla nota sopra citata.

ALLEGATO C - PROTOCOLLO MOVIMENTAZIONE LIQUAMI IN ZONE DI RESTRIZIONI II e III

Premesso che lo spostamento, al di fuori delle ZR II, III e Aree Infette (di seguito ZR) di letame, compresi le lettiera e il materiale da lettiera, e di liquami, è vietato, il servizio veterinario territorialmente competente può autorizzare, in deroga, l'invio di letame, compresi le lettiera e il materiale da lettiera, e i liquami verso impianti o terreni siti al di fuori di tali zone ai fini del loro smaltimento; in ogni caso lo smaltimento di liquami di allevamenti posti in ZR, deve avvenire:

1. Prioritariamente in un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 – Cat. 2 che assicuri l'inattivazione del virus della PSA tramite l'applicazione dei parametri minimi di trattamento indicati nel Manuale Operativo PSA, ovvero 70° per almeno un'ora o trattamento equivalente (Incenerimento, Coincenerimento, Combustione, Biogas, Compostaggio, Produzione di fertilizzanti organici);
2. Se l'invio di cui al punto 1, per oggettivo impedimento, non è possibile, il letame, compresi le lettiera e il materiale da lettiera, e i liquami potranno essere spostati in un impianto di biogas nella medesima zona di restrizione che assicuri l'inattivazione del virus della PSA tramite l'applicazione dei parametri minimi di trattamento indicati nel Manuale Operativo PSA, ovvero 70° per almeno un'ora o trattamento equivalente, di cui viene data evidenza all'AC. Se l'impianto di biogas non è munito di pastorizzatore nel quale viene fatto transitare il liquame, tale spostamento è subordinata alla visita clinica in allevamento e all'esito favorevole dei controlli su milze, effettuati nelle 72 ore precedenti lo spostamento dei liquami, su campioni di milze, prelevate in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZS da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere campionati gli animali morti dal minor tempo possibile al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR). Il campionamento al presente punto deve essere ripetuto se le operazioni di movimentazione si protraggono oltre le 72 ore.
3. Se l'invio di cui al punto 1 e 2, per oggettivo impedimento, non è possibile, i liquami potranno essere spostati per utilizzo agronomico secondo quanto segue:
 1. Lo spostamento è subordinato alla visita clinica in allevamento e all'esito favorevole dei controlli su milze, effettuati nelle 72 ore precedenti lo spostamento dei liquami, su campioni di milze, prelevate in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento all' IZS da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere campionati gli animali morti dal minor tempo possibile al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR). Il campionamento al presente punto deve essere ripetuto se le operazioni di movimentazione di protraggono oltre le 72 ore.
 2. Lo spandimento agronomico può avvenire:
 - Esclusivamente nei terreni il più vicino possibile all'allevamento di origine, meglio se di proprietà, e comunque nei territori posti in ZR di propria competenza;
 - Attraverso spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;
 - A una distanza superiore a 500 metri da altri allevamenti di suini (al di sotto dei 500 metri è vietato);

Dichiarando il percorso dall'allevamento di partenza fino al destino, il servizio veterinario territorialmente competente autorizza lo spostamento di letame, comprese le lettiera ed il materiale da lettiera, e di liquami nella la zona di restrizione nel rispetto di quanto sopra e delle seguenti condizioni:

1. Con mezzi costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite di materiale. Tali mezzi devono essere puliti e disinfettati con disinfettanti efficaci contro il virus della PSA immediatamente dopo ogni trasporto e, se utilizzati per il trasporto di liquami di allevamenti diversi, devono essere lavati e disinfettati anche internamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico;
2. Senza soste o operazioni di scarico/carico nella zona soggetta a restrizioni (monocarichi);
3. Privilegiando le principali vie di comunicazione stradale ed evitando, lungo il tragitto, le vicinanze di stabilimenti che detengono suini.

Si precisa che non è vietato, e quindi non necessita di richiesta di deroga, lo spostamento del prodotto dell'impianto di biogas (digestato) che può essere utilizzato come da buone prassi agricole.

ALLEGATO D - CONDIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE DI CARCASSE DI SUINI DA ZR II e III

L'autorizzazione alla movimentazione è rilasciata, ai sensi del Reg (UE) 2020/687, articolo 22, direttamente dal servizio veterinario territorialmente competente sull'allevamento previo nulla osta da parte del servizio veterinario territorialmente competente sullo stabilimento di destinazione. Qualora l'impianto di destino ricada al di fuori del territorio regionale, il Servizio Veterinario territorialmente competente sull'allevamento di partenza deve acquisire, per il tramite del Servizio Regionale, nulla osta del Servizio Veterinario territorialmente competente sull'impianto di destino.

Il trasporto, lo stoccaggio e la trasformazione delle carcasse di animali devono avvenire in conformità al reg. (CE) 1069/2009 – in un impianto riconosciuto di categoria 2, o in alternativa di categoria 1, preferibilmente all'interno della zona di restrizione o comunque il più vicino possibile, ma in ogni caso alle condizioni sotto riportate.

Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comporti un rischio di diffusione della Peste Suina Africana, l'autorizzazione alla movimentazione da parte del servizio veterinario territorialmente competente sull'allevamento è subordinata:

- all'esito favorevole del prelievo, nelle 72 ore precedenti l'invio delle carcasse, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento all' IZS, da due soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere prelevati gli animali morti dal minor tempo possibile al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR).

Ciò premesso, fatta salva la pertinente legislazione del settore dei SOA (Reg CE 1069/09, Reg. CE 142/2011 e Linee guida nazionali 1069/09), il trasporto attraverso, da e verso la zona soggetta a restrizioni deve avvenire:

- con mezzi registrati ai sensi del Reg. 1069/09 per il trasporto di SOA di categoria 2;
- in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna: dopo lo scarico presso l'impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma di legge, mentre i contenitori riutilizzabili sono sottoposti ad operazioni di lavaggio e disinfezione con principi attivi efficaci nei confronti della PSA, come indicati nel Manuale Operativo PSA;
- senza soste o operazioni di scarico nella zona soggetta a restrizioni;
- privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria ed evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono suini;
- con mezzo di trasporto dotato di sistema di navigazione satellitare. In alternativa, per determinate situazioni stabilite dal servizio veterinario localmente competente, può essere autorizzata la sigillatura del mezzo di trasporto da parte del veterinario ufficiale.

Non sono consentiti multicarichi di SOA da più allevamenti siti in zona di restrizione nel medesimo giro dell'automezzo; in deroga, un singolo automezzo può caricare SOA da più allevamenti o impianti nel medesimo tragitto, a condizione che il mezzo non entri in allevamento, che i SOA vengano caricati esternamente al perimetro aziendale e che il mezzo venga disinfettato.

L'autorità competente vigila affinché gli automezzi:

- siano costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe;
- siano puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto e, se necessario, disinfettati e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico;

- siano soggetti a pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto, mediante procedure adeguatamente documentate, eseguite utilizzando prodotto efficaci per la PSA, elencati nel manuale operativo delle pesti.

La certificazione prevista dal Reg. (UE) 2020/687 articolo 22 comma 5, si considera assolta ai sensi dell'articolo 22 comma 6 in presenza di tracciabilità delle partite, assicurata da apposito DDT, vidimato dal Servizio Veterinario competente sull'allevamento, sul quale siano riportati l'esito del controllo effettuato e gli estremi delle analisi favorevoli.